

## **Elettori temporaneamente residenti all'estero.**

Possono essere ammessi al voto **anche i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero per un periodo di almeno tre mesi** per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

L'art. 4-*bis*, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente **al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v.**

L'opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

La dichiarazione di opzione necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore.

Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali.

La richiesta è revocabile entro il medesimo termine, ovvero **entro il 7 maggio 2025.**